

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

REPERTORIO N.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVOOVVERO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....

L'anno _____ il giorno ____ (_____) del mese di _____ in Monsummano Terme nella sede comunale

FRA

Comune di Monsummano Terme (di seguito denominato Comune), con sede in _____ CF _____ rappresentato da _____, nato a _____ il _____ che interviene nel presente atto in nome e per conto della predetta Amministrazione nella sua qualità di Dirigente in virtù delle attribuzioni assegnategli con Decreto del Sindaco n. ____ del _____

e

_____, con sede a _____
_____, P.IVA/C.F. _____
_____, (di seguito denominato
Concessionario) rappresentata da Sig. _____, nato a _____
il _____, in qualità di Presidente dell'Associazione stessa.

PREMESSO

CHE il Comune è proprietario di un Impianto Sportivo ubicato in _____

CHE con Delibera n.75 del 29/04/2025, la Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi;

CHE - la Delibera su citata indica che la procedura di affidamento debba attenersi: *a) allo strumento della concessione, b) alla previsione di un contributo economico alla gestione oltre ad un canone minimo a favore del Comune, c) ai lotti come sopra identificati, d) ad una durata minima di affidamento di cinque anni e massima di dieci (salvo interventi modellati sulla "finanza di progetto")*;

CHE rispetto ai lotti come identificati dalla Giunta Comunale, a seguito di problematiche strutturali ancora in via di definizione, si ritiene in questa fase di non affidare il lotto dei "Campi Pierini", al momento avviando la procedura di affidamento per i lotti di: Palestra di Cintolese e Campi all'aperto (Loik e Strulli);

CHE con la Determina N. 346 del 05/06/2025 si approvava l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione per la concessione di impianti Sportivi Comunali;

CHE con Determina N.... del... si approvavano gli atti per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi mediante procedura negoziata telematica su START ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. e) invitando tutti i soggetti, che hanno manifestato interesse a partecipare, sulla piattaforma START ed è stato approvato lo schema del presente atto;

CHE è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore che è risultato aggiudicatario, con esito positivo;

CHE con Determina N... del, con cui sono stati approvati i verbali e la proposta di aggiudicazione formulata dal Rup, è stata affidata la gestione degli impianti sportivi mediante procedura negoziata telematica su START ai sensi dell'art . 50, comma 1 lett. e) CIG: **B72DA2E3E3** in favore di.....;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

dando atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente atto e dichiarando di avere completa conoscenza dei singoli atti ivi richiamati:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune affida in concessione a _____ l'impianto sportivo comunale _____ ovvero gli impianti sportivi comunali _____ per lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva.

Il tutto nella situazione di fatto e nelle condizioni di manutenzione in cui attualmente si trova. All'atto della presa in consegna, sarà redatto apposito verbale di consegna, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili.

ART. 2 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

Il Concessionario assume la gestione dell'impianto ovvero degli impianti in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Alla scadenza della concessione l'impianto sportivo ovvero gli impianti sportivi dovranno essere lasciati liberi da attrezzature e cose di proprietà del Concessionario; verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente articolo 1, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario. Il Concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili, divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto. Le attrezzature, anche mobili, acquistate dal Concessionario funzionali all'impianto e autorizzate dagli uffici comunali preposti, e che risultino nei bilanci di gestione presentati, divengono dotazioni di proprietà del Comune senza alcuna possibilità di rivalsa.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

L'affidamento di cui al presente atto di convenzione avrà la durata di anni cinque (5) con decorrenza dal 01 Ottobre 2025 e scadenza il 30 Settembre 2030. Il Concessionario della presente concessione è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica per massimo 6 mesi).

ART. 4 – MODALITÀ DI GESTIONE

Il Concessionario è tenuto a facilitare l'utilizzazione dell'impianto a tutti i possibili utenti, senza alcuna discriminazione, agevolando soprattutto l'utenza scolastica, giovanile ed i soggetti che esprimono bisogni di socialità, tenuto tuttavia conto della disponibilità dell'impianto.

In particolare, il Concessionario si impegna a mettere a disposizione gratuitamente l'impianto, fatto salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute, per lo svolgimento di iniziative, ai seguenti soggetti:

- 1) al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate;
- 2) ad altre Istituzioni pubbliche (ASL, Società della Salute, etc.) per la realizzazione di attività previste dai propri fini statuari e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, disabili, ...);
- 3) alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale.

Il Comune si riserva la facoltà discrezionale, previa comunicazione scritta, di inibire al Concessionario l'uso dell'impianto sportivo per motivi di pubblica utilità, condizioni meteorologiche o quando altra causa imponga la salvaguardia del medesimo impianto. Il Concessionario, a sua completa discrezione, può concedere

l'impianto medesimo a società o gruppi sportivi che ne facciano espressamente richiesta, nel rispetto del Regolamento comunale sugli impianti sportivi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 15 Maggio 2018. I locali e gli impianti di cui alla presente convenzione non possono essere gestiti da persone estranee alla società.

ART. 5 – CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA

Il soggetto concessionario dovrà provvedere a propria cura e spesa, mediante proprio idoneo personale alla:

- apertura , chiusura, custodia e vigilanza dell'impianto sportivo;

- pulizia ordinaria dell'intero impianto sportivo, con propria manodopera e i materiali occorrenti: in particolare attraverso l'impiego di prodotti di consumo per la pulizia e disinfezione dei locali, di apparecchiature e attrezzature.

Dovrà individuare una frequenza minima degli interventi di pulizia al fine del mantenimento del decoro, dell'igiene, e della funzionalità dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti. Dovrà inoltre fornire e rendere disponibili a propria cura e spesa i beni di consumo connessi con la fruizione dell'impianto (carta igienica, carta asciugamani, sapone liquido, ecc...) e provvedere alla pulizia dopo ogni utilizzo e/o quando ne ricorra l'esigenza, delle aree da gioco e di pertinenza delle stesse, di ogni locale facente parte del complesso sportivo o sua pertinenza, degli arredi in uso, e attrezzature, con particolare riferimento ai locali e alle apparecchiature adibiti a spogliatoio, servizi igienici e docce. E' vietato l'uso di prodotti corrosivi;

- pulizia straordinaria di pareti lavabili, superfici finestrate, infissi, vetrate anche alte (lato interno ed esterno), pulizia delle sorgenti luminose dei fabbricati, nello specifico rimozione degli insetti o polvere all'interno di plafoniera, lavaggio diffusore e rimontaggio. E' vietato l'uso di prodotti corrosivi;

- raccolta e rimozione relativa ai rifiuti solidi urbani che dovranno essere raccolti in sacchetti differenziati — a seconda della natura degli stessi. E' vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandino, canaline di scarico, ecc.), gli stessi dovranno essere smaltiti mediante il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani secondo la tipologia del rifiuto con le modalità indicate dal gestore a cui è affidato il servizio;

- interventi di derattizzazione - qualora necessario, il Concessionario dovrà provvedere alla derattizzazione, dei locali, con esche chiuse in appositi contenitori e alla disinfezione dei locali;

- in situazioni di emergenza epidemiologica il soggetto concessionario si dovrà attenere a quanto indicato dalle normative, linee-guida e quant'altro specificamente previsto.

Inoltre, il Concessionario dovrà dotare gli impianti sportivi concessi, ove necessario, dei presidi antincendio, provvedendo al loro controllo, revisione e collaudo e quant'altro la normativa prevedesse per il corretto svolgimento in sicurezza delle

attività, fermo restando che, in caso di norme sulla sicurezza non derogabili e che entrassero in vigore in una fase successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, il Concessionario dovrà comunque garantirne la loro attuazione, fermo restando che, in caso di costi -documentati- che squilibrassero gli equilibri economico-finanziari, sarà possibile procedere con rinegoziazione delle condizioni con l'Amministrazione Comunale.

Per la gestione delle suddette attività il Concessionario dovrà utilizzare personale proprio, personale esterno o volontari purché in regola con le normative vigenti relative a ciascuna posizione. Il personale dovrà essere coperto da tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalla legge e copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune in fase di avvio della gestione. Il Concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature. Il Concessionario si fa carico delle verifiche di cui al D. Lgs. 39/2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)" rispetto al personale impiegato. Il Concessionario assicura, per quanto di propria competenza, il rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal riguardo, esso individua al proprio interno un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato all'Ufficio comunale competente, per la verifica e il controllo circa gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio come definiti dalla presente convenzione. Alla scadenza della Convenzione il Concessionario dovrà consegnare al Comune copia di tutte le eventuali chiavi relative a lucchetti o serrature che si sia reso necessario apporre nel corso della durata della convenzione stessa.

ART. 6 – DANNI

Il Concessionario dovrà usare l'impianto ovvero gli impianti con la diligenza del buon padre di famiglia per garantire il mantenimento della struttura, adoperandosi per evitare qualsiasi danneggiamento che, eventualmente, dovrà essere denunciato immediatamente all'Ufficio comunale ogni qualvolta che dovesse verificarsi. Il Concessionario è responsabile per ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, e dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali. Il Concessionario esonera espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che gli atleti e il personale possono procurarsi dall'attività praticata. Spettano quindi al Concessionario la stipula di polizze infortuni a tutela dei propri atleti e del personale. Spetta al Concessionario l'accertamento della presenza di tali polizze anche per le attività degli altri utilizzatori. Il Concessionario esonera altresì il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività che formano oggetto del presente atto ed in generale connesse alla conduzione dell'impianto. Esonera, inoltre il Comune di

Monsummano Terme da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti sul Concessionario stesso.

ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono a carico del Concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria e manutenzione programmata (-il cui scopo è quello di mantenere l'efficienza e l'integrità di un bene nel tempo, prevenendo e riparando guasti e malfunzionamenti-) dell'impianto ovvero degli impianti e delle relative pertinenze, quindi, in via esemplificativa e non esaustiva, ferme restando le diverse tipologie di impianto, la manutenzione dell'immobile/degli immobili, dei campi da gioco (a seconda della loro composizione) e delle loro pertinenze, con taglio dei tappeti erbosi ed dell'allontanamento e smaltimento dei residui, la manutenzione dei manufatti, delle recinzioni, delle attrezzature, degli impianti elettrici presenti sugli edifici e pertinenze esterne, con riparazione e sostituzione di lampade e componentistiche elettriche (frutti, prese elettriche ecc.), ogni altro intervento necessario e sufficiente al corretto funzionamento ed alla funzionalità della struttura sportiva affidata, termici ed idraulici, alla sicurezza, alle attrezzature, agli arredi e ogni altra manutenzione connessa alla gestione dello stesso. E' a carico del Concessionario l'imbiancatura periodica dei locali così da garantirne il decoro, oltre che l'igiene.

E' vietato l'uso di attrezzature ed altri oggetti che per loro funzionamento si avvalgono degli impianti esistenti, elettrici e termici. Per quanto riguarda le norme previste dal D.P.R.412/1993 e successive modifiche e integrazioni compresa la nomina del "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", il Concessionario "subentra" nel rapporto con il Concessionario del servizio energia del Comune.

Non potrà essere apportata alcuna modificazione della struttura dell'impianto sportivo e degli annessi relativi impianti senza la preventiva autorizzazione scritta dal Comune. Nell'ipotesi di opere o lavori abusivamente realizzati, il Concessionario sarà tenuto a rilevare indenne il Comune da qualsiasi pregiudizio, con riferimento anche ad eventuali provvedimenti giudiziari o amministrativi. In caso di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, il Comune può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di sua spettanza ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine provvederà ad inviare idonea diffida ad eseguire i lavori entro un preciso termine. In caso di inadempimento reiterato, il Comune potrà revocare la concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura del Comune effettuarli direttamente con addebito delle relative spese. Il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare regolarmente un Quaderno delle Manutenzioni, in cui annotare tutte le operazioni di manutenzione eseguite nell'impianto sportivo. Entro il mese di Settembre di ciascun anno dovrà, altresì, trasmettere al Comune una relazione sulla situazione dell'impianto,

comprendente gli interventi di manutenzione effettuati nella stagione sportiva conclusa ed il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante quella successiva. Il programma delle attività potrà essere modificato dal Comune nel caso in cui sia riscontrata un'inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti.

ART. 8 – TARIFFE

Il Concessionario adotterà le tariffe secondo quanto indicato nel piano delle tariffe massime da applicare a soggetti terzi per l'utilizzo degli impianti sportivi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.161 del 27.09.2024. Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate ogni due anni sulla base di quanto indicato da specifica deliberazione approvata dalla Giunta Comunale. Le suddette tariffe dovranno essere esposte al pubblico.

ART. 9 – INTERVENTI DI INNOVAZIONE E DI MIGLIORAMENTO

Si prevede la possibilità di realizzare interventi di innovazione e di miglioramento sull'impianto sportivo. In particolare tali interventi possono riguardare:

- **Interventi su mobili ed attrezzature** ovvero interventi volti ad aumentare la dotazione di beni mobili (attrezzature sportive e non sportive) ritenuti utili alla migliore funzionalità dell'impianto sportivo, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute da parte del Comune.

Si precisa che, trattandosi di impianto aperto al pubblico ovvero impianti aperti al pubblico, il concessionario avrà l'obbligo che qualsiasi attrezzatura impiegata dovrà essere conforme all'uso e rispondente alla normativa vigente. Le attrezzature e i mobili al termine della gestione dovranno rimanere di proprietà del Comune.

- **Interventi di innovazione – manutenzione straordinaria** interventi migliorativi dell'impianto sportivo. Qualora il Concessionario voglia eseguire tali interventi sull'impianto dovrà acquisire obbligatoriamente la preventiva autorizzazione del Comune ed eseguire gli stessi sotto la direzione di un tecnico, nominato dal Concessionario. L'autorizzazione da parte del Comune potrà essere rilasciata esclusivamente sulla base di un progetto redatto da tecnico abilitato nel rispetto delle normativa di riferimento associata all'intervento e nel rispetto delle norme edilizie e regolamentari, attività queste tutte a cura e spese del Concessionario.

Al termine dei lavori e/o interventi dovrà essere trasmesso al Comune il certificato di regolare esecuzione di quanto eseguito e realizzato. Se talune opere modificano la consistenza della situazione patrimoniale occorre che sia provveduto al termine dell'intervento anche alla variazione catastale corrispondente. Le opere eseguite dal Concessionario e autorizzate dall'Ente proprietario entreranno a far parte del patrimonio comunale e all'atto della scadenza della concessione il Concessionario non potrà vantare diritti/o pretese nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere citate.

Si precisa che il Concessionario dà atto che tutti gli interventi che saranno realizzati sull'immobile affidato diverranno, mano a mano che saranno completati, di proprietà del Comune di Monsummano Terme, senza aver diritto a pretendere, a qualsiasi

titolo, rimborsi o compensi anche solo parziali. Tutte le varianti in corso d'opera che risultassero necessarie agli interventi proposti, anche per una causa non prevista, dovranno essere autorizzate dal Comune ed il Concessionario non avrà diritto, in tal caso, ad alcun riconoscimento economico. Il Comune potrà, altresì, richiedere la rimessione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso e avrà, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca della concessione. La mancata o errata effettuazione di detti interventi potrà comportare la revoca della concessione.

Resta inteso che la manutenzione straordinaria resta di competenza del Comune che la effettua attraverso una programmazione triennale e, per il quinquennio 2025/2030, individuando come prioritari gli interventi sulle coperture e sui servizi.

In caso di interventi straordinari urgenti o indifferibili, il Comune può autorizzare il Concessionario ad intervenire, entro 72 ore dalla richiesta, rimborsandone poi le spese, previa specifica e preventiva autorizzazione su dettagliato preventivo dei costi.

ART. 10 – RIMBORSO SPESE

Per l'utilizzazione degli impianti da parte del Comune e per le attività scolastiche al Concessionario il Comune riconoscerà un rimborso-spesa annuo pari ad euro _____ (iva compresa se dovuta), che sarà versato in due tranches: la prima entro il 30 Giugno ed il saldo al 31 Dicembre a condizione che il gestore presenti una relazione delle attività svolte (in coerenza con la proposta organizzativa/gestionale presentata in sede di gara) ed un Bilancio verificato, nel quale si documenti che le entrate della gestione, per almeno il 30%, sono a fronte di uso dell'impianto da parte di altri soggetti sportivi fermo restando che, in caso di mancato rispetto dei termini della presente convenzione da parte del Concessionario, il Comune si riserva di sospendere l'erogazione del rimborso almeno fino al ristabilimento delle corrette regole di gestione, riservandosi altresì di trattenere ed incamerare gli importi per interventi che il Comune dovesse effettuare per inottemperanze del Concessionario.

ART.11- CANONE ANNUO

Per la gestione degli impianti il Concessionario deve corrispondere al Comune il canone annuo pari ad €.

ART. 12 – UTENZE

Il Concessionario, per la gestione ed il funzionamento dell'impianto sportivo, si dovrà fare carico dei costi relativi alle utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono, che dovranno essere volturate entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Il gestore dovrà rimborsare all'Ente annualmente la TARI, che rimane intestata all'Ente.

ART. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario ha prodotto polizza assicurativa per Responsabilità Civile n. _____ rilasciata il _____ da _____ Agenzia _____, a copertura furto, incendio, nonché RCT per l'esercizio della gestione, con massimale di Euro 1 milione per sinistro (scadenza alle ore _____ del _____). In particolare si precisa che nella polizza dovranno essere previste le seguenti coperture assicurative:

- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): devono essere coperti tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio. La polizza deve coprire tutte le attività ed assicurare i danni a terzi anche che siano provocati da soggetti che operano in collaborazione retribuita o non retribuita o in volontariato nell'organizzazione e nella gestione delle attività del Concessionario;
- Incendio e furto. La copertura deve essere riferita a tutti i beni immobili e mobili non di proprietà del Concessionario, ma a lui concessi in uso da terzi (Comune) oppure di proprietà del Concessionario per quelle parti dallo stesso fornite e/o approvvigionate. Deve essere previsto l'inserimento nella polizza incendio di una "clausola di rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Monsummano Terme nel caso si verifichi un evento dannoso.

La polizza menzionata scade alle ore _____ del _____ per cui il Contraente si impegna a trasmettere al Comune, entro tale data, idonee quietanze di rinnovo sino alla scadenza della presente Convenzione. La mancata copertura assicurativa comporterà la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

ART. 14 – PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE

I proventi derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo saranno di esclusiva competenza del gestore, ed in particolare:

- 1) i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
- 2) le tariffe di cui al precedente articolo, rimosse in caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi;
- 3) i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreative svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alle sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
- 4) i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale.

In ordine ai punti predetti 1), 3) e 4) resta di esclusiva responsabilità del Concessionario il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzativi, contabili e fiscali connessi.

ART. 15 - PUBBLICITÀ

Il Comune affida al Concessionario la mera gestione di tutta la pubblicità esplicabile nell'impianto sportivo in oggetto previo rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio competente, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Delibera di C.C. N. 38 del

31/07/2023.

ART. 16 - CONTROLLI E ISPEZIONI

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal presente affidamento, anche tramite visite periodiche di propri incaricati. A detto personale dovrà essere consentito l'accesso all'impianto in qualunque momento, gare comprese.

ART. 17 - SOSPENSIONI

Il Comune potrà sospendere temporaneamente la convenzione dell'impianto nel caso fosse necessario per manifestazioni sportive di particolare rilievo, per ragioni tecniche contingenti e/o situazioni che pregiudichino la sicurezza per ragioni di forza maggiore che rendano inagibile gli impianti o per necessità di Protezione Civile.

La sospensione sarà comunicata con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali che non consentano tale preavviso.

Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al Concessionario.

ART. 18 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti. La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte del Comune al verificarsi:

- dell'inadempimento agli impegni assunti dal Concessionario con la presente convenzione, anche se si tratti di una singola inadempienza che comporti comunque disfunzioni gravi del servizio;
- dell'uso dell'impianto per scopi diversi da quelli previsti;
- della riduzione dell'attività al di sotto del 30% degli spazi disponibili;
- del mancato rispetto della prevalenza d'uso dell'impianto.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo aver contestato l'addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

ART. 19 – MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso si verifichino modifiche nella denominazione e/o nell'assetto societario del Concessionario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso al Concessionario.

ART. 20 – RECESSO

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 2 mesi comunicato con lettera raccomandata o per pec, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione. Fermo restando la possibilità di risolvere la Convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla

convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 6 mesi di anticipo con lettera raccomandata o pec e a condizione che sia garantita la stagione sportiva in corso o l'inizio della successiva fino alla fine dell'anno solare in corso.

ART. 21– RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno rinvio all'avviso approvato con Determina N. 346 del 05/06/2025, alla lettera di invito approvata con Determina N..... del..... , al Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali di cui alla delibera C.C. n. 22 del 15/05/2018 ed alle norme del Codice Civile.

ART.22-SPESE

Tutte le spese del presente atto sono a carico del concessionario. Le parti provvederanno alla registrazione della presente convenzione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Ai fini dell' imposta di bollo si precisa che il presente atto è soggetto/esente.....

ART.23–TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati sono trattati dalle parti nella persona dei rispettivi titolari dei trattamenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dalla presente convenzione. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 7,15,16,17,18,20,21,e 22 del Regolamento Ue n. 2016/679. L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile all'indirizzo url:

www.comune.monsummano-terme.pt.it e preso la sede del titolare. Per il Comune di Monsummano Terme il titolare del trattamento è individuato nella persona del Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso il Comune di Monsummano Terme con sede in Piazza IV Novembre n. 75/h. Per l'Associazione l'informativa relativa al trattamento dei dati effettuata dalla stessa è consultabile presso la sede della stessa.

Per l'Associazione il titolare del trattamento dei dati è in persona del legale rappresentante

L'Ente committente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, informa l'affidatario che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.

ART. 24 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE

_____ si impegna al rispetto delle disposizioni del PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) e del Codice di Comportamento del Comune di Monsummano Terme, debitamente trasmessi dall' Ufficio Responsabile del Procedimento.

Per il Comune di Monsummano Terme

Dott. Antonio Pileggi _____

Per Il Concessionario _____